

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 GIUGNO 2012, N. 6/L**

**Emanazione del regolamento di esecuzione della
Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
(Pacchetto famiglia e previdenza sociale)
relativo alla valutazione della condizione economica
del nucleo familiare del/della richiedente le
prestazioni regionali in provincia di Bolzano¹**

Art. 1 (La situazione economica)

1. La situazione economica del nucleo familiare della/del richiedente è definita sulla base di criteri unificati, con riguardo al reddito e al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari così come definito nell'allegato.

2. Ulteriori specificazioni relative alle componenti di reddito e di patrimonio possono essere effettuate nel dettaglio dai regolamenti provinciali nel rispetto delle indicazioni di massima riportate nell'allegato al presente regolamento.

3. I dati relativi al reddito ed al patrimonio sono forniti dalla/dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

3-bis. Qualora modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella dichiarazione di

¹ In B.U. 19 giugno 2012, n. 25.

cui al comma 3, definiti nel presente regolamento, potranno essere integrati nella dichiarazione stessa, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal regolamento medesimo.²

4. Il patrimonio mobiliare individuale complessivamente superiore alla franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere dichiarato. I primi 100.000,00 euro di patrimonio individuale mobiliare sono esenti.³

5. Ciascuna Provincia autonoma disciplina, con proprio regolamento, la periodicità e le modalità con le quali viene accertata la situazione economica del nucleo familiare della/del richiedente e può prevedere altresì la possibilità di rilasciare una certificazione della condizione economica a validità pluriennale, secondo criteri stabiliti dal regolamento medesimo.

6. E' facoltà della Giunta regionale modificare annualmente l'importo di cui al comma 4.

Art. 2 (Calcolo delle condizioni economiche)

1. La situazione economica è data dalla somma dei valori del reddito e del patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare, valutati secondo quanto stabilito

² Comma introdotto dall'articolo 1, comma 1 del DPREg. 13 giugno 2013, n. 33. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2013 (Cfr. art. 2, comma 1 DPREg. 13 giugno 2013, n. 33).

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPREg. 6 giugno 2017, n. 20.

nell'allegato al presente regolamento, rapportata alla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

La scala di equivalenza non si applica all'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

2. Il procedimento di calcolo dei valori del reddito e del patrimonio è quello di seguito riportato:

- a) si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- b) si sommano gli elementi del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare;
- c) il patrimonio complessivo ottenuto in base a quanto disposto alla precedente lettera b) viene valutato secondo quanto previsto dal punto 3.2. dell'allegato al presente regolamento.⁴

Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modifiche riferite agli anni 2012 e successivi, nonché alle domande di cui ai Capi I e I-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche, relative agli anni 2011 e successivi.

⁴ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPR n. 6 giugno 2017, n. 20.

2. Il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L e successive modifiche è abrogato, ma continua ad applicarsi alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modifiche riferite agli anni antecedenti al 2012, nonché alle domande di cui ai Capi I e I-*bis* della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche, relative agli anni antecedenti al 2011.

3. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2012, n. 5/L è abrogato e sostituito dal presente.

Allegati omessi.⁵

⁵ Gli allegati sono stati modificati dapprima dall'art. 1, comma 1, del DPREg. 30 maggio 2016, n. 24 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPREg. 6 giugno 2017, n. 20.
